



## Breve riepilogo sulla normativa in materia di esercizio della Psicoerapia

**I requisiti richiesti per la legittimazione ed il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica secondo le vigenti disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1989, n.56 e nella legge 14 gennaio 1999 n.4**

### **Premessa**

La legge n.56 del 18 febbraio 1989, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, detta anche le norme per disciplinare l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

A tal riguardo l'art.3 dispone che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinata ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato DPR.

### **La fase transitoria - Art.35 i medici non specializzati**

L'art.35, in deroga a quanto previsto dal sopra citato art.3, nella fase di prima attuazione della norma, fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima (11 marzo 1994), consentiva l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai medici iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri da almeno cinque anni, i quali avessero dichiarato, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentandone la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione di psicoterapeuta.

L'istanza corredata dalla succitata documentazione, doveva essere trasmessa all'Ordine di appartenenza che aveva il compito di stabilirne la validità.

L'articolo 35, in sede di prima applicazione, ha esplicitato i propri effetti a tutto il giorno 11 marzo 1994.

### **Commissione straordinaria - Linee guida per il riconoscimento dell'attività - Istituzione elenco dei sanitari legittimati**

Riguardo agli adempimenti connessi alla sopra esplicitata fase transitoria, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, ai fini di una valutazione nel merito in ordine alla validità delle certificazioni e dei curricula formativi presentati in seno alle singole istanze, costituì un'apposita Commissione presieduta dal Presidente, alla quale furono chiamati a far parte anche illustri medici psichiatri e psicoterapeuti.

La predetta Commissione straordinaria, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed al fine di svolgere al meglio il compito assegnato all'Ordine dalla legge n.56/1989 in questione sulla base di criteri omogenei ed uniformi, si pose l'esigenza primaria di stabilire le linee guida e di determinare i criteri a cui fare riferimento per la documentazione e le dichiarazioni richieste ai medici che intendevano esercitare l'attività psicoterapica, e per la conseguente valutazione a tutela del prestigio professionale di psicoterapeuta nell'interesse prioritario della collettività e della salute del cittadino.

Infatti l'avvalersi dell'assistenza di professionisti adeguatamente formati e competenti è un diritto essenziale, della cui certezza è garante l'Ordine professionale quale istituzione deputata ad assicurare e conservare la dignità e l'autonomia della professione sanitaria in generale e per l'art.35 della legge in parola in particolare.

In tale prospettiva la Commissione straordinaria - costituita con delibere consiliari del 22 giugno 1989 e 16 marzo 1990 -, nella seduta del 21 gennaio 1991, elaborava un documento che definiva i criteri occorrenti per svolgere l'attività di psicoterapia alla luce dell'art.35 della legge 56/1989.

Il documento fu approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine che nello stesso tempo, per fini di interesse generale ed allo scopo di combattere l'abusivismo, decise di istituire, in allegato all'Albo professionale, un apposito elenco in cui riportare i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti che legittimavano all'esercizio della psicoterapia.

### **I titoli di specializzazione**

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione delle attività degli Ordini provinciali, fin dal febbraio 1995 sollecitò il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica a procedere all'individuazione dei diplomi di specializzazione che avrebbero consentito l'esercizio della psicoterapia, ai sensi dell'art.3 della legge n.56/1989.

La tempestiva richiesta della Federazione degli Ordini assumeva particolare valenza non essendo più operante (dal 12 marzo 1994) la norma transitoria (art.35 della legge n.56/1989) e gli Ordini erano impossibilitati a riconoscere il diritto all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art.3, atteso che, come detto, non erano stati ancora individuati i corsi di specializzazione universitari che abilitavano all'esercizio di detta attività.

In mancanza della individuazione, da parte del Ministero, delle specializzazioni e degli istituti abilitanti all'esercizio della psicoterapia, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con circolare prot. n.MR/ac/695/29/224/97 del 12 gennaio 1997, condivideva ed approvava l'operato di taluni Ordini provinciali che, nella loro piena autonomia, avevano proceduto al riconoscimento dell'attività psicoterapeutica a quei medici in possesso del diploma di specializzazione in psichiatria ovvero in psicologia clinica ed in neuropsichiatria infantile, purchè accompagnati da una dichiarazione del Direttore delle relative scuole di specializzazione in cui si attestava che il piano di studi del corso specialistico prevedeva un adeguato numero di ore per la formazione psicoterapeutica.

Si riteneva, altresì, che dovesse essere riconosciuto valido il titolo di specializzazione in una delle discipline equipollenti rispetto alle predette discipline di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, e cioè: clinica psichiatrica, clinica delle malattie nervose e mentali, neurologia e psichiatria, neuropsichiatria, neuropatologia e psichiatria, clinica neurologica e malattie mentali, clinica neuropsichiatria, clinica psichiatrica e neuropatologia, malattie nervose e mentali, psichiatria e neuropatologia, psichiatria infantile ed igiene mentale. Con l'anzidetta circolare la Federazione Nazionale riteneva che la soluzione adottata dagli Ordini professionali di cui sopra potesse soddisfare le giuste esigenze dei pazienti e dei medici che avevano frequentato e superato i corsi di specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile, con richiesta al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed al Ministero della Sanità di confortare l'opinione espressa onde dare certezza all'operato degli Ordini professionali e garantire ai pazienti una competente assistenza.

Con una successiva comunicazione n.90 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prot. n. MR/ep/9620/29/224/57 del 29 luglio 1997, risultava che il Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con parere del 18 luglio 1996, aveva ritenuto i diplomi specialistici di psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia clinica idonei a legittimare all'esercizio della professione psicoterapeutica.

Lo stesso Ministero dell'Università trasmetteva, inoltre, copia del decreto 28 aprile 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 18 giugno 1997, da cui risultava che il titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo della vita, consentiva l'iscrizione all'albo degli psicoterapeuti.

Successivamente con Decreto del 30 gennaio 1998 del Ministero della Sanità contenente "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il

personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale" veniva stabilita l'equipollenza tra il titolo specialistico in psichiatria e quello in igiene mentale.

### **Riapertura termini ex art.35 Legge n.56/1989**

La Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 gennaio 1999, pubblicava la legge 14 gennaio 1999, n.4 recante " Disposizioni riguardo il settore universitario e della ricerca scientifica nonché il servizio mensa delle scuole". Detto provvedimento che all'art.1, comma 2 e 3 stabiliva la riapertura dei termini fissati dall'art.35 della legge n.56/1989, entrava in vigore il 3 febbraio 1999.

Per i 180 giorni successivi a detta data ovvero fino al 2 agosto 1999, gli interessati dovevano presentare all'Ordine provinciale di appartenenza l'istanza di riconoscimento dell'attività psicoterapeutica sulla base dei criteri già fissati dall'art.35 citato e come modificato dall'art.1, comma 2 e 3 della legge n.4/1999.

Al fine di ottenere il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica dall'Ordine di appartenenza, l'interessato - laureato entro l'ultima sessione di laurea ordinaria o straordinaria dell'anno accademico 1992/1993 - doveva dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere acquisita la specifica formazione professionale in psicoterapia, documentando il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

L'articolo, così come formulato, avrebbe richiesto, ai fini del riconoscimento dell'attività psicoterapeutica da parte dell'Ordine, la concorrenza del curriculum formativo con l'indicazione della sede, dei tempi e della durata del curriculum professionale.

Una interpretazione letterale della disposizione in parola, avrebbe portato, inevitabilmente, alla non applicabilità della disposizione al caso concreto.

Infatti, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, successivamente al giorno 11 marzo 1994, era stato di esclusiva competenza dei laureati in medicina e chirurgia ai quali l'Ordine aveva riconosciuto l'attività psicoterapeutica, ai sensi dell'art.35 e dei laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione almeno quadriennale, nel cui piano di studi fosse prevista una adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, ai sensi dell'art.3 della legge.

Pertanto, successivamente a tale data (11 marzo 1994), i laureati in medicina e chirurgia che non avevano avuto riconoscimento da parte degli Ordini, ex art.35, e sprovvisti di un diploma di specializzazione ex art.3, non potevano esercitare e, conseguentemente, non avrebbero potuto acquisire una specifica formazione professionale in psicoterapia.

Una tale interpretazione letterale restrittiva avrebbe portato, come detto, alla impossibilità applicativa della norma introdotta in epoca successiva dal legislatore.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pertanto, visto che le due diverse interpretazioni date dagli Ordini provinciali alla norma in parola - l'una in senso restrittivo e l'altra in senso estensivo, dovute, peraltro, alla poca chiarezza della disposizione, - stavano generando disparità di trattamento tra i richiedenti in possesso degli stessi titoli, nell'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e coordinamento, avvertì la necessità di dare una propria interpretazione alla disposizione in questione, nell'intento di uniformare i divergenti comportamenti degli Ordini provinciali stessi.

La stessa Federazione, pertanto, ragionevolmente sostenne, con la comunicazione n.84 del 16 giugno 1999, che la volontà del legislatore era quella di estendere la "sanatoria" ai laureati successivamente all'entrata in vigore della legge n.56/1989 e, comunque, non oltre l'ultima sessione di laurea ordinaria o straordinaria dell'anno accademico 1992-1993.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, tenne conto della volontà del legislatore, vale a dire a "sanare" quei medici che non avevano potuto acquisire, non per loro colpa, un diploma di specializzazione in campo psicoterapeutico e nel rispetto della legge non avevano potuto acquisire una specifica formazione in psicoterapia.

Così facendo l'Ordine interpretò la norma, come sopra evidenziato non armonizzata con le altre disposizioni legislative successive, non in senso letterale ma logico, tenendo conto, come detto, della volontà del legislatore di estendere il beneficio a tutti i medici che si erano laureati sino all'anno accademico 1992-1993.

Pertanto una diversa interpretazione restrittiva non sarebbe stata rispondente alla ratio della norma ed avrebbe concorso alla impossibilità di applicazione pratica, annullando l'intendimento del legislatore. In breve il legislatore avrebbe emanato una norma inapplicabile.

Con questo spirito informatore sono state esaminate dall'Ordine di Messina tutte le istanze pervenute, comprensive anche di quegli attestati di frequenza rilasciati da scuole che non avevano a quel tempo avuto riconoscimento ministeriale, purché il curriculum formativo si adeguasse e conformasse a quello di scuole simili che avevano già ottenuto il riconoscimento dal MURST.